



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale **Direzione Generale per il Trasporto e le Infrastrutture Ferroviarie**

Oggetto: ATTIVITA' DI GESTIONE OPERATIVA DEI CONTRIBUTI EROGATI IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART.1, COMMA 294, DELLA LEGGE 190 DEL 23 DICEMBRE 2014 E SS.MM.II.

CONVENZIONE

TRA

IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in seguito detto "Ministero" con sede in Roma, Via Caracci 36, (C.F. 97532760580) legalmente rappresentato dal Direttore Generale della Direzione Generale per le Infrastrutture ed il Trasporto Ferroviario, dott. ENRICO MARIA PUJIA

E

La Società RETE AUTOSTRADE MEDITERRANEE per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.A. , con sede in Roma, Via Nomentana 2 (C.F. 07926631008), in seguito denominata "RAM" legalmente rappresentata dall'Amministratore Unico, Prof. Ing. ENNIO CASCETTA

PREMESSO

che lo Statuto della RAM S.p.A. prevede che la Società ha per oggetto le attività di promozione e sostegno all'attuazione del sistema integrato di servizi di trasporto denominato "Programma autostrade del mare" nel Piano Generale Trasporti, approvato dal Consiglio dei Ministri il 2 gennaio 2001, e nelle successive modificazioni ed integrazioni, nonché degli interventi al riguardo previsti nel Piano Strategico Nazionale della Portualità e Logistica approvato dal Consiglio dei Ministri il 6 agosto 2015 e successive modificazioni ed integrazioni e nei Documenti Pluriennali di pianificazione (DPP) di cui all'art. 201 comma 3 del decreto legislativo 50/2016. A tal fine svolge le attività di promozione e supporto tecnico all'elaborazione, all'attuazione ed alla gestione delle linee di intervento in materia di trasporto e logistica connesse con tale sistema integrato e più in generale ai temi della logistica, delle infrastrutture e dei trasporti, così come previste nei documenti di pianificazione e programmazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed in coerenza con i documenti di programmazione europea;

che l'oggetto della Società, che può essere svolto direttamente e/o tramite società partecipate, comprende fra le altre attività anche quella di cui all'articolo 3 comma 2 lettera J "affiancare il Ministero per la gestione operativa degli incentivi per le autostrade del mare, per la logistica e per l'intermodalità dal Ministero stesso attivati";

che i compiti e le attività che RAM S.p.A. è tenuta a prestare, sono stati individuati, secondo il modello dell'in house providing, secondo quanto previsto dall'articolo 3 comma 4 dello Statuto;

che la Direzione Generale per il Trasporto e le Infrastrutture Ferroviarie ha fra le proprie competenze quella relativa al trasporto merci per ferrovia;

che la Divisione 3 della Direzione Generale per il Trasporto e le Infrastrutture Ferroviarie ha fra le altre proprie competenze: la definizione di proposte per il rispetto di attività di interesse economico generale in ambito di servizio pubblico di trasporto merci per ferrovia;

l'attuazione delle politiche di sviluppo e di incentivazione del trasporto ferroviario delle merci;

il monitoraggio e la gestione di sistemi incentivanti e dei contributi erogati al trasporto di merci per ferrovia;

che la legge 190 del 23 dicembre 2014, all'articolo 1 comma 294 ha previsto che ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e di quelli che derivano dall'applicazione del regolamento (CE) n° 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, a partire dall'annualità 2015 le risorse destinate agli obblighi di servizio pubblico nel settore del trasporto di merci su ferro non possono essere superiori a 100 milioni di euro annui. Dette risorse sono attribuite al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale che provvede a destinarle alla compensazione degli oneri per il traghettamento ferroviario delle merci, dei servizi ad esso connessi e del canone di utilizzo dell'infrastruttura dovuto dalle imprese ferroviarie per l'effettuazione di trasporti delle merci, compresi quelli transfrontalieri, aventi origine o destinazione

nelle regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. La predetta compensazione si applica entro il 30 aprile successivo a ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 ed è determinata proporzionalmente ai treni/km sviluppato dalle imprese ferroviarie. Il vigente contratto di programma – parte servizi e le relative tabelle sono aggiornati con il contributo di cui al presente comma e con le risorse stanziata dalla presente legge per l'anno 2015. La rendicontazione delle risorse è effettuata dal Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale secondo i meccanismi previsti dal contratto stesso. Conseguentemente il contratto di servizio pubblico nel settore del trasporto delle merci su ferro non viene rinnovato;

che l'articolo 11 del decreto legge 25 novembre 2015 n° 185 convertito dalla legge 22 gennaio 2016 n°9 ha previsto al comma 2 bis che le misure già previste dall'articolo 1, comma 294 della legge 23 dicembre 2014, n° 190, per gli anni seguenti sono disciplinate dai commi seguenti:

2-ter Le risorse di cui al citato comma 294 dell'articolo 1 della legge 190 del 2014 sono attribuite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alle imprese ferroviarie a compensazione dei costi supplementari per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, inclusi quelli relativi al traghettamento ferroviario delle merci e ai servizi ad esso connessi, sostenuti dal trasporto ferroviario, con esclusione di ogni altra modalità di trasporto concorrente più inquinante, per l'effettuazione di trasporti delle merci, compresi quelli transfrontalieri, aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. La predetta compensazione è determinata proporzionalmente ai treni/km sviluppati dalle imprese ferroviarie da e per le destinazioni sopraindicate. Le risorse non attribuite alle imprese ferroviarie ai sensi del secondo periodo del presente comma sono destinate, nei limiti degli stanziamenti esistenti, al riconoscimento di un contributo alle imprese ferroviarie che effettuano i trasporti di merci per ferrovia sull'intera infrastruttura ferroviaria nazionale, in misura non superiore al valore di 2,5 euro a treno/km. Detto contributo, che tiene conto dei minori costi esterni rispetto ai trasporti in modalità stradale, è ripartito fra le imprese aventi diritto in maniera proporzionale ai treni/km effettuati. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono disciplinate le modalità di calcolo e di attuazione delle misure di cui al presente comma;

che l'articolo 47 comma 11 ter del decreto legge n° 50/2017, convertito con legge n° 96 del 21 giugno 2017, ha previsto che al fine di sostenere gli operatori della logistica e del trasporto ferroviario, le risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014 n° 190, da corrispondere alle imprese ferroviarie per l'incentivazione del trasporto delle merci relativamente agli anni 2018 e 2019 sono attribuite al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, che le destina alle imprese ferroviarie, nel rispetto della normativa europea, alle condizioni e con le modalità stabilite dall'articolo 11, comma 2 ter del decreto legge 25 novembre 2015 n° 185, convertito con modificazioni dalla legge 22 gennaio 2016 n°9;

che le misure in questione sono state notificate alla Commissione Europea ed approvate con decisioni C (2016) - 8480 del 19 dicembre 2016 e C (2017) 7279 final del 25 ottobre 2017 e che le decisioni argomento prevedono che con cadenza annuale dovrà essere predisposto un report concernente l'implementazione della misura notificata;

che le modalità di calcolo e di attuazione delle misure di cui al comma 2 ter dell'articolo 11 del decreto legge 25 novembre 2015 n° 185 convertito dalla legge 22 gennaio 2016 n°9 sono state previste e disciplinate, per gli anni per i quali il contributo verrà erogato in forza delle disposizioni vigenti sono stati stabiliti con i seguenti decreti direttoriali: D.D. n° 4 del 5 febbraio 2016, D.D. n° 61 del 29 dicembre 2016, D.D. 62 del 30 dicembre 2016, D.D. n°16 del 7 aprile 2017 e relativi allegati, D.D. n° 62 del 29 novembre 2017, che si intendono materialmente allegati al presente atto;

che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi di quanto previsto dai sopracitati decreti di attuazione può effettuare, nei ventiquattro mesi successivi alla erogazione dei contributi controlli, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese e delle informazioni prodotte dalle imprese ferroviarie ai fini dell'assegnazione dei contributi previsti dalla normativa in vigore;

che per lo svolgimento delle attività di monitoraggio previste nei decreti ministeriali di attuazione e per la predisposizione delle relazioni di monitoraggio della misura autorizzata dalla Commissione Europea questa Direzione Generale intende avvalersi di RAM in riferimento alle competenze alla stessa intestate dallo Statuto;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1 (Premesse)

Le premesse che precedono formano parte integrante della presente Convenzione.

ARTICOLO 2 **(Durata della Convenzione)**

Le attività previste nella presente Convenzione dovranno svolgersi nell'arco di tre anni a partire dal 1 gennaio 2019 secondo il cronoprogramma delle attività predisposto dalla Società nel proprio preventivo dei costi del 3 dicembre 2018 prot. 3961.

Il Ministero può disporre la sospensione o l'interruzione delle attività previste dalla presente convenzione. In tali casi è dovuto alla Società RAM il pagamento delle attività fino a quel momento realizzate, debitamente rendicontate secondo le modalità di cui al successivo articolo 4.

ARTICOLO 3 **(Oggetto della Convenzione)**

La Ram Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.A. nel periodo considerato, dovrà svolgere i seguenti adempimenti connessi alla gestione operativa della "norma merci" ovvero:

- collaborazione con il Ministero per la predisposizione delle metodologie;
- assistenza tecnica al Ministero ed ai beneficiari;
- gestione operativa dei provvedimenti in oggetto, ivi comprese tutte le attività di informatizzazione/archiviazione dei dati di competenza, istruttoria, verifica, analisi e comunicazione operativa con i beneficiari, seguendo le indicazioni della Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie;
- assistenza tecnica al Ministero nella fase di chiusura delle attività relative a tali incentivi;
- monitoraggio dell'andamento dei provvedimenti e attività di controllo sulla base delle specifiche segnalate dalla Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie;
- analisi degli impatti della misura in corso d'opera ed a consuntivo.

Per svolgere tali attività la RAM metterà a disposizione del Ministero un gruppo di lavoro composto da specialisti tecnici nonché adeguati supporti consulenziali, amministrativi, informatici e gestionali; sarà cura della Società inoltre sostenere i costi per le trasferte derivanti dalle esigenze di controllo e monitoraggio nonché gli oneri diretti ed indiretti derivanti dall'adempimento degli obblighi convenuti. I costi sostenuti dalla RAM verranno rendicontati secondo i criteri specificati nel preventivo dei costi predisposto dalla Società.

ARTICOLO 4 **(Pagamenti)**

L'importo massimo impegnato per l'intero servizio è stabilito in € 154.760,00 (centocinquantaquattromilasettecentosessanta) oltre IVA al 22% per un totale complessivo di € 188.807,20 (centottantottomilaottocentosette e venti).

Gli importi verranno corrisposti in rate semestrali con scadenza al 30 giugno ed al 30 dicembre degli anni 2019, 2020 e 2021 per un singolo ammontare di € 24.000,00 cadauno oltre oneri IVA, previa rendicontazione dell'attività svolta salvo conguaglio alla rata finale.

Gli importi relativi a viaggi e trasferte verranno liquidati contestualmente alle predette rate semestrali previa rendicontazione nei limiti complessivi dell'importo preventivato.

ARTICOLO 5 **(Allegati)**

Costituiscono allegati del presente atto:

- l'offerta presentata dalla Società RAM in data 3 dicembre 2018 prot. 3961 negli importi congrui e comunicati dalla Direzione Generale per il trasporto e le Infrastrutture ferroviarie prot. 7447 del 6 dicembre 2018;
- i D.D. concernenti le modalità di calcolo e di attuazione delle misure di cui al comma 2 ter dell'articolo 11 del decreto legge 25 novembre 2015 n° 185 convertito dalla legge 22 gennaio 2016 n°9 così come richiamati nelle premesse del presente atto.

ARTICOLO 6 **(Riservatezza e proprietà dei documenti)**

Le parti convengono che tutti i documenti nonché le informazioni, concernenti attività, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato dalla Società RAM verrà a conoscenza nell'attuazione del presente incarico devono essere considerati riservati e coperti da segreto e pertanto non divulgati. In tal senso RAM si obbliga ad adottare con i propri dipendenti e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o della documentazione. Tutti i documenti relativi al servizio fornito sono di esclusiva proprietà dell'Amministrazione.

ARTICOLO 7
(Disposizioni transitorie)

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione si applicano le norme del Codice Civile e per qualsiasi controversia il foro competente è quello di Roma.

ARTICOLO 8
(Disposizioni transitorie e finali)

La presente Convenzione risulta impegnativa per RAM alla sottoscrizione della stessa e diverrà esecutiva per l'Amministrazione dopo la registrazione da parte degli organi di controllo.

Letta confermata e sottoscritta.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Direttore generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie
Dott. Enrico Maria Pujia

RAM S.p.A.
L'Amministratore Unico
Prof. Ing. Ennio Cascetta